

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO
DELL'AREA DIRIGENZIALE
1998 – 2001

L'anno **duemilauno il giorno ventiquattro del mese di maggio** alle ore 12,00 e seguenti , presso la sede del Palazzo di Città, si sono incontrate le delegazioni trattanti le materie soggette a contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente, definite dall'art.4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto Regioni – Autonomie locali, sottoscritto il 23 dicembre 1999.

- *Per la delegazione trattante di parte pubblica*, costituita ai sensi della deliberazione della G.M. n. 190 del 14/3/2000 modificata con atto della G.M. n. 263 del 30/3/2000, sono presenti:
Dott. Bruno Burgio, Segretario Generale con incarico a Direttore Generale; Dott. Michele Busacca, Dirigente del Settore Personale; Dott. Giuseppe Salerno, Dirigente del Settore Affari Generali, Vice Segretario Generale; Dott. Santi Distefano, Dirigente del Settore Cultura, Tempo libero, Sport, Turismo;
- *Per la delegazione trattante di parte sindacale*, costituita ai sensi della citata deliberazione della G.M. n. 190 / 2000 sono presenti:

a) per le Rappresentanze Sindacali Aziendali espressamente costituite per l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale del comparto delle regioni e delle autonomie locali:

(OO.SS. con deleghe nell'Ente)

CISL: Dott. Giuseppe Mirabelli ; DIREL: Dott.ssa Nunzia Occhipinti.

b) per i Rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del

CCNL ==

CISAL ==

CIDA ==

UIL ==

CGIL ==

CISL ==.

CONFEDIR ==

Svolge le funzioni di verbalizzazione il Dott. Michele Busacca.

Premesso

- che in data 23 dicembre 1999 è stato stipulato tra l'ARAN e le OO.SS. di categoria il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio normativo 1998 – 2001 e per il biennio economico 1998 – 1999, di seguito denominato “ CCNL”, relativo all'area della dirigenza del comparto “ Regioni – Autonomie locali “, le cui clausole succedono alla precedente normazione del CCNL del 10/4/1996 relativo al periodo 1994/1997 e 1996/1997 e suo integrativo;
- che l'art.4 del predetto CCNL del 23/12/99 disciplina l'istituto della contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente, elencando tassativamente le materie su cui tale contrattazione deve svolgersi;

le parti

concordano sulla opportunità di stipulare il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, di seguito denominato “CCDI”, al fine di dare attuazione ai seguenti istituti contrattuali, nel rispetto della disciplina delle materie stabilite per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

ART. 1

Campo di applicazione.

Ai sensi dell'art.1 del CCNL il presente CCDI si applica al personale dell'Ente con qualifica dirigenziale , con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 2

Relazioni sindacali.

1. Le parti si impegnano al rispetto del sistema della relazioni sindacali , articolato secondo i modelli relazionali indicati dal CCNL, artt. 3, 7, 8 e 13, comma 4.
2. Ai fini delle corrette relazioni sindacali le parti danno atto che l'informazione può essere preventiva e successiva.
3. L'Ente è tenuto ad assicurare un periodico e tempestivo flusso di informazioni ai soggetti sindacali individuati nell'art. 11, comma 2, del CCNL (RSA ed OO.SS. territoriali componenti della delegazione trattante) solo sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti ed il proprio modello organizzativo.
4. L'informazione deve essere fornita, in via preventiva, solo rispetto all'adozione di misure generali che il CCNL affida alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, ovvero quelle indicate dall'art. 4 del CCNL., o alla concertazione, ovvero quelle indicate dall'art. 8 del medesimo CCNL.
5. Al di fuori dei casi previsti dai superiori commi 3 e 4 , l'informazione è successiva.
6. La concertazione viene attivata dall'Amministrazione qualora ciascuno dei soggetti rappresentanti delle organizzazioni sindacali componenti della delegazione trattante (RSA e OO.SS. territoriali), ricevuta la informazione preventiva sulle materie tassativamente indicate

dall'art.8 del CCNL, ne faccia richiesta scritta, alla quale seguirà la procedura di avvio e di conclusione indicata dai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

7. Per la concertazione non deve essere attivata la delegazione trattante di parte pubblica. Il confronto si svolge tra i soggetti di cui al superiore comma 6 ed i rappresentanti dell'Ente espressamente ed autonomamente designati in relazione alla specifica materia trattata.

ART. 3

Oggetto della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tassativamente sulle seguenti materie:
 - a) *individuazione delle posizioni dirigenziali* i cui titolari devono essere *esonerati dallo sciopero*, ai sensi della legge n. 146 del 1990, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del CCNL del 10/4/1996;
 - b) *criteri generali* per l'elaborazione dei *programmi* annuali e pluriennali relativi all'*attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti*
 - c) *pari opportunità*, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991 n. 125, secondo le previsioni dell'art. 9 (per tale materia si applicano, altresì, le norme degli artt. 7, comma 1, e 61 del d.lgs 3/2/1993 n. 29 e s.m.i.);
 - d) *criteri generali* sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al *decreto legislativo n. 626/1994*;
 - e) *verifica* della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 26, ovvero della messa a disposizione di *risorse finanziarie integrative a livello decentrato* per il finanziamento della *retribuzione di posizione e di risultato*, a seguito di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, utilizzando le risorse di bilancio dell' Ente ed i risparmi di gestione sulla voce " organico " della qualifica dirigenziale ;
 - f) *criteri* delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'*utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26, lettera e)* , ovvero delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all'art. 37 del medesimo CCNL 23/12/1999 (compensi per i professionisti legali dell'Ente con la qualifica di avvocato) ed all'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni (incentivi alla progettazione per la dirigenza tecnica);
 - g) *criteri generali* per la *distribuzione delle risorse* finanziarie destinate alla *retribuzione di posizione ed a quella di risultato*.
 - h) *criteri e modalità per la disciplina degli effetti economici derivante dal conferimento al dirigente di un nuovo incarico, in presenza di processi di riorganizzazione, per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico.*
(lettera inserita con c.c.d.i. del 30/10/2002 definitivamente stipulato in data 24/03/2003)

2. Le parti danno atto che, fermi restando i principi di autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 3, comma 1, del CCNL, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le stesse riassumono, nelle materie elencate nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, qualora consensualmente non si diano altri trenta giorni di proroga negoziale.
3. In ogni caso il presente CCDI non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dei bilanci del Comune.
4. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del CCNL, giusta il disposto di cui all'art. 45 del D.lgs 3/2/1993 n. 29 e s.m.i.

ART. 4

Posizioni dirigenziali esonerate dallo sciopero

1. Con richiamo al contenuto del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 2 aprile 1997, per la garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, previsto dall'art. 8, comma 1, lett.a) del CCNL 10/4/1996, definitivamente sottoscritto in data 11/6/1997 in esecuzione della deliberazione di autorizzazione della Giunta municipale n. 379 del 22/4/1997, le parti confermano che le posizioni dirigenziali, i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero ai sensi della legge n. 146/90, sono quelle che riguardano i Settori seguenti:
 - Vigilanza Urbana ;
 - Infrastrutture ed Impianti Tecnologici;
 - Prevenzione Rischi ambientali ed Ecologialimitatamente ai casi di emergenza e di motivate esigenze di ordine pubblico e di sicurezza.
2. Il Sindaco, in caso di proclamazione di sciopero, comunicherà con i mezzi di informazione più idonei alle organizzazioni degli utenti l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti ed i relativi orari.

ART. 5

Criteri per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di formazione e di aggiornamento.

1. Per favorire la formazione e l'aggiornamento dei Dirigenti annualmente è prevista una spendita di risorse pari almeno all'1% della spesa complessiva del personale dirigenziale, intendendo per quest'ultima le retribuzioni, gli oneri previdenziali ed assistenziali, le spese di mensa, o buoni pasto, e di copertura assicurativa a loro destinate.
2. Resta inteso che le somme stanziare e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento devono essere riutilizzate nell'esercizio successivo per lo stesso scopo.
3. A ciascun Dirigente è garantito almeno un ciclo o un doppio ciclo di aggiornamento professionale inerente la specificità normativa e tecnologica afferente al proprio Settore di assegnazione.

4. Inoltre, ciascun Dirigente dovrà essere avviato a corsi di “ management pubblico “ per meglio qualificarsi nei compiti di gestione delle risorse, programmazione, direzione e controllo del sistema relativo alla funzione dirigenziale.
5. L’Ente, nelle forme previste dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente nel tempo, stipula, per le finalità di cui al presente articolo, apposite convenzioni con istituti specializzati e garantisce ai dirigenti anche la possibilità di svolgere “ masters “ nell’ambito anche del territorio nazionale e dell’Unione Europea, per meglio qualificarsi nel lavoro.
6. L’Ente autorizza, altresì, la partecipazione dei Dirigenti a corsi brevi tenuti nel territorio nazionale.
7. Allorchè ne ricorrano le condizioni e vi si trovi idonea convenienza, i corsi di aggiornamento e di riqualificazione sono tenuti anche presso il Comune stesso.
8. L’Amministrazione si impegna, altresì, a far tenere ai Dirigenti interessati corsi di qualificazione e di aggiornamento allorchè si sviluppino e si implementino innovazioni tecnologiche volte a modificare il processo ed il prodotto dell’azione amministrativa e dei servizi quanti / qualitativi resi alla collettività.
9. La formazione per i Dirigenti, a seguito di innovazioni tecnologiche, comporta anche valutazione dirigenziale ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.
10. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, entro il 30 novembre di ogni anno ciascun Dirigente indica all’Ente l’area o le aree di formazione prescelte e l’ambito di interesse, per l’anno successivo. Entro i successivi dieci giorni il Segretario Generale o il Direttore Generale, se nominato, formula il Piano di intervento formativo che sottoporrà all’approvazione della Giunta municipale in sede di assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione.
11. Il suddetto Piano formativo dovrà prevedere, tra l’altro, l’obiettivo di attribuire ai Dirigenti la capacità di essere essi stessi formatori nei confronti e degli altri Dirigenti e del personale dipendente.

ART. 6

Pari opportunità.

1. Al fine di consentire una reale parità uomini – donne è istituito un apposito Comitato per le pari opportunità con le funzioni di cui al comma 3, lettere da a) a d) dell’art. 9 del CCNL.
2. Detto Comitato è composto da :
 - a) un rappresentante dell’Ente con funzioni di Presidente;
 - b) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 23/12/1999;
 - c) da rappresentanti dell’Ente in numero pari ai componenti di nomina delle OO.SS. di cui alla superiore lettera b).
3. Il suddetto Comitato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro-tempore.

4. Il Comitato, una volta costituito, si riunisce con cadenza trimestrale, su richiesta di almeno tre componenti, e delibera a maggioranza di voti.
5. In relazione alle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono concordate, in sede di contrattazione collettiva decentrata, le misure volte a favorire, nelle sedi di lavoro e per lo sviluppo professionale, le effettive pari opportunità, avuto riguardo alle donne Dirigenti in seno alla famiglia, con particolare riferimento alle materie di cui ai punti a), b) e c) del comma 5 dell'art. 9 del CCNL.

ART. 7

Sicurezza del lavoro e degli ambienti

1. L'Ente, per il tramite del Responsabile Tecnico della Sicurezza, informa semestralmente le organizzazioni sindacali convocate in delegazione trattante dell'attuazione del Piano di sicurezza, di cui al D.lgs. n. 626/94 e s.m.i., nonché sulla sicurezza dei cantieri di cui ai decreti legislativi n. 494/96 e n. 495/96.
2. Le R.S.A., se ed in quanto formalmente costituite, indicano all'Amministrazione il rappresentante delle OO.SS. della sicurezza di cui all'art. 19 del D.lgs n. 626/94 di volta in volta allorchè questo è eletto.

ART. 8

Individuazione risorse per la retribuzione di posizione e di risultato e verifica sussistenza delle condizioni per la integrazione delle risorse stesse.

1. Le parti prendono atto che l'Amministrazione, a decorrere dal 1994, ha attivato nuovi servizi e posto in essere processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali è correlato un ampliamento delle competenze, con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza.
2. Le parti convengono, altresì, che sussistono le condizioni per l'applicazione dei commi 3 e 5 dell'art. 26 del CCNL 1998-2001, avendo verificato la sussistenza della disponibilità nel bilancio delle relative risorse finanziarie, con decorrenza dall'anno 2000, nell'ammontare complessivo di £.749.509.035, oltre agli oneri riflessi.
3. Per l'anno 2001 l'Amministrazione si impegna ad incrementare il fondo con ulteriori risorse finanziarie al fine di rendere il trattamento economico dei Dirigenti omogeneo rispetto alle identiche posizioni conseguite negli enti più rappresentativi della Provincia e della Regione.

ART. 9
**Criteria per le forme di incentivazione di prestazioni correlate
a particolari attività dei dirigenti.**

1. Tenuto conto dell'art. 18, comma 2, della legge 11/02/1994 n. 109 (atti di pianificazione) e del relativo Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui al medesimo articolo, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 1041 del 17 ottobre 2000, le parti convengono di ripartire come segue il totale degli stanziamenti destinati alle finalità di cui al suddetto art. 18:
 - a) Il 5% al dirigente responsabile;
 - b) 10% al responsabile del procedimento;
 - c) il 10% ai dipendenti dei servizi interessati;
 - d) il restante 75% ai progettisti e collaboratori individuati nel provvedimento di incarico.

2. Per le prestazioni relative all'esecuzione di opere pubbliche previste dal 1° comma dell'art. 18 della citata legge n. 109/94, il compenso in atto è determinato da apposito Regolamento di questo Ente approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 15 settembre 1995 ai sensi della l.r. n. 10/1993, non avendo ancora la Regione siciliana recepito la legge n. 109/94 per la parte in questione. In detto Regolamento il compenso viene suddiviso nel seguente modo:
 - a) il 70% ai progettisti;
 - b) il 30% al restante personale del Settore, tra cui il Dirigente.

3. In questa prima fase di attuazione del presente contratto si prende atto di quanto sopra in attesa del recepimento della norma nazionale nella normativa regionale. Entro 15 giorni dal recepimento di detta normativa, sarà avviata la contrattazione decentrata per la definizione del nuovo regolamento.

4. Ai fini della incentivazione dell'attività e delle prestazioni del dirigente di cui all'art 37 del CCNL, avuto riguardo alle funzioni espletate in relazione all'inserimento della posizione dirigenziale di " Avvocato " nella struttura organica dell'Ente, le parti convengono che il Comune eroghi nei confronti del predetto interamente i compensi liquidati in sede giudiziale. Nel caso di sentenza favorevole all'Ente con spese compensate, i compensi professionali saranno corrisposti sulla base di un apposito regolamento che dovrà essere approvato dall'Ente, a cui si rimanda.

5. Considerato che gli obiettivi assegnabili al Dirigente Avvocato (il cui raggiungimento è, come per tutti gli altri Dirigenti, oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato) coincidono con l'attività forense, i cui positivi risultati risultano già remunerati, secondo la previsione del precedente comma, al fine di evitare un'ingiustificata duplicazione di tale premio, che introdurrebbe elementi di disparità nel trattamento economico riservato agli altri Dirigenti dell'Ente, le parti convengono che dal calcolo della retribuzione di risultato del Dirigente Avvocato, sia esclusa la quota percentuale legata al raggiungimento degli obiettivi. Sono fatti salvi i casi in cui al Dirigente Avvocato vengano dall'Amministrazione assegnati obiettivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli legati all'attività di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente.

2. Restano, in particolare, valide ed efficaci le disposizioni del precedente CCNL 1994/1997 del 10/4/1996, in quanto non in contrasto con le norme del CCNL del 23/12/1999, espressamente richiamate dal D.lgs. n. 165/2001.
3. Le parti danno atto, inoltre, che tutta la disciplina del Titolo IV del CCNL 23/12/1999 sostituisce in parte la seconda parte del CCNL 1994/1997 del 10/4/1996, limitatamente ai nuovi aumenti retributivi, ma che tuttavia conserva efficacia per le clausole relative alla struttura della retribuzione (art. 33 ecc.) quale rinvio dinamico ricettizio, ai fini della formazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato nel quadro della nuova disciplina di cui al CCNL del 23/12/1999.
4. L'Amministrazione dispone il monitoraggio sull'applicazione del presente CCDI ed effettua il controllo con il proprio Nucleo di Valutazione. Essa informa l'ARAN delle realizzazioni effettuate e delle verifiche ai sensi delle clausole del CCNL 23/12/1999.

ART. 14
Impegno per la stipula.

1. Il presente CCDI, dopo la siglatura, forma oggetto di autorizzazione, da definire entro 15 giorni, ai sensi del D.lgs n. 29/1993 e s.m.i, da parte della Giunta municipale e previo parere reso dal Collegio dei Revisori.
2. Divenuta esecutiva l'autorizzazione, le parti si incontrano per formalizzare la stipulazione con tutti gli effetti di legge.
3. L'Amministrazione autonomamente invierà il presente CCDI all'ARAN ed agli altri organismi previsti dal CCNL per il monitoraggio ai sensi della normativa vigente, nonché alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in relazione alla disposizione di cui al precedente art. 6.
4. In tale quadro gli articoli definiti dall' 1 al 14 hanno valore di precontratto tra le parti.

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

.....

DICHIARAZIONI A VERBALE

La Segreteria territoriale U.I.L. – F.P.L., nell'apporre la firma sulla intesa sull'accordo, per il C.C.D.I. – Area Dirigenza, prende atto con soddisfazione che i criteri generali e speciali, individuati sia per la determinazione della retribuzione di posizione che per quella di risultato, tengono conto della corretta equazione:

maggiori compensi per maggiore responsabilità connessa a maggiori risultati

e si augura che tale filosofia sia adottata per il corrispondente C.C.D.I. dei dipendenti con specifico riferimento ai fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative del quale si auspica, in tempi brevissimi, anche con un intervento fermo e deciso della dirigenza, la sua individuazione e ciò per dare contenuto e coerenza al presente C.C.D.I.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

F.to Burgio – Busacca – Salerno
Distefano

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

F.to Mirabelli - Occhipinti

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Le parti, preso atto che con deliberazione della Giunta municipale n.489 del 5/6/2001 è stata autorizzata la sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, in data odierna procedono alla sottoscrizione definitiva del CCDI medesimo.

Ragusa li 08/06/2001

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

**F.to: Busacca
Poidomani
Salerno
Lettica**

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

**F.to:
Occhipinti
Mirabelli**

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

INTEGRAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO DI LAVORO AREA DIRIGENZIALE 1998-2001 DELL'8
GIUGNO 2001. APPLICAZIONE ART. 4 CCNL 12/2/2002.

L'anno duemiladue il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 9,30 e seguenti , presso la sede dell'Assessorato al Personale di Piazza San Giovanni , si sono incontrate le delegazioni trattanti le materie soggette a contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente, definite dall'art.4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto Regioni – Autonomie locali, sottoscritto il 23 dicembre 1999.

Per la delegazione trattante di parte pubblica, costituita ai sensi della deliberazione della G.M. n. 190 del 14/3/2000 modificata con atto della G.M. n. 263 del 30/3/2000, sono presenti i Dirigenti:

- Dott. Giuseppe Salerno con funzioni di Presidente;
- Dott. Michele Busacca;
- Dott. Santi Di Stefano;
- Dott. Giulio Lettica.

Per la delegazione trattante di parte sindacale, costituita ai sensi della citata deliberazione della G.M. n. 190 / 2000 sono presenti:

a) per le Rappresentanze Sindacali Aziendali espressamente costituite per l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale del comparto delle regioni e delle autonomie locali:

(OO.SS. con deleghe nell'Ente)

CISL: ===== ; DIREL: =====

b) per i Rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del

CCNL ==

CISAL ==

CIDA Dott. Salvatore Garrone;

UIL Sig. Franco Cintolo;

CGIL ==

CISL ==.

CONFEDIR Dott.ssa Nunzia Occhipinti

Svolge le funzioni di verbalizzazione il Dott. Michele Busacca.

Premesso

- che in data 8 giugno 2001, in esecuzione della deliberazione di Giunta municipale n. 489 del 5 giugno 2001, è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro dell'area dirigenziale per il quadriennio 1998-2001;
- che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico 1/1/2000 – 31/12/2001, definitivamente sottoscritto il 12 febbraio 2002, all'articolo 4 ha introdotto l'istituto delle “ Clausole di salvaguardia”;
- che detta clausola demanda alla contrattazione decentrata integrativa il compito di disciplinare la retribuzione di posizione del dirigente destinatario di un nuovo incarico nel caso in cui questo incarico, in presenza di processi di riorganizzazione, comporti una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella percepita in relazione al precedente incarico;
- che, conseguentemente, rientrando la suddetta materia – con effetto dalla data di sottoscrizione del citato CCNL, e cioè dal 12/2/2002 - nell'elenco di quelle affidate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all'art. 4, comma 1, del CCNL del 23/12/1999, relativo al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, occorre definire nella presente sede “ criteri e modalità per la disciplina degli effetti economici derivante dal conferimento al dirigente di un nuovo incarico, in presenza di processi di riorganizzazione, per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico “ ;

le parti

ai fini della disciplina prevista dall'art. 4 “ Clausole di salvaguardia “ del CCNL 12/2/2002 citato in premessa, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Integrazione delle materie

oggetto della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

2. Con effetto dal 12 febbraio 2002 , data di sottoscrizione del CCNL dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico 1/1/2000 – 31/12/2001, il comma 1 dell'art. 3 del contratto collettivo decentrato integrativo dell'area dirigenziale definitivamente stipulato presso questo Ente in data 8/6/2001, è integrato come segue:

“ h) criteri e modalità per la disciplina degli effetti economici derivante dal conferimento al dirigente di un nuovo incarico, in presenza di processi di riorganizzazione, per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico “.

Art. 2
Clausola di salvaguardia.

Dopo l'art. 10 del contratto collettivo decentrato integrativo dell'area dirigenziale definitivamente stipulato presso questo Ente in data 8/6/2001, è inserito il seguente

Art. 10 bis
Clausola di salvaguardia

1. Qualora, in presenza di processi di riorganizzazione dell'Ente formalmente approvati ed esecutivi, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dal modello organizzativo dell'Ente, per il quale sia stabilita dal competente Nucleo di Valutazione una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, si procederà all'adeguamento della retribuzione di posizione in godimento, rispetto al valore della nuova posizione dirigenziale, in misura progressiva mensile pari al 20% a decorrere dal mese successivo alla definizione del nuovo valore economico da parte del predetto Nucleo di Valutazione .

2. Resta ferma la disciplina prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 4 del CCNL 12/2/2002.

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

DICHIARAZIONI A VERBALE

Ragusa, li 30/10/2002

**LA DELEGAZIONE
DI PARTE PUBBLICA**

F.to Salerno – Busacca –
Di Stefano – Lettica

**LA DELEGAZIONE
DI PARTE SINDACALE**

F.to Garrone – Cintolo - Occhipinti

**SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL 30/10/2002**

Le parti, preso atto che con deliberazione della Giunta municipale n.1091 del 5/11/02 è stata autorizzata la sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, in data odierna procedono alla sottoscrizione definitiva del CCDI medesimo.

Ragusa li 24/03/2003

**LA DELEGAZIONE
DI PARTE PUBBLICA**

F.to:
Salerno
Busacca
Lettica

**LA DELEGAZIONE
DI PARTE SINDACALE**

F.to:
Garrone (CIDA)
Cintolo (UIL)
Occhipinti (DIREL)

Pc: contratti decentrati/ CCDI. DIRIGENZA.98-2001